

UNIVERSITÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE



PELORO

rivista del dottorato in scienze umanistiche

X, 2 - 2025

ISSN 2499-8923

UNIVERSITÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE



PELORO

rivista del dottorato in scienze umanistiche
X, 2 - 2025

IL CONFLITTO

Prospettive storico-antropologiche,
filosofico-sociali,
filologico-letterarie
e archeologiche

Atti della *Student Conference*
del Dottorato di ricerca in Scienze Umanistiche
Messina, 7-8 maggio 2024

ISSN 2499-8923

DIRETTORE RESPONSABILE

Caterina Malta (Messina)

COMITATO SCIENTIFICO

Annamaria Anselmo (Messina), Andrea Bellantone (Toulouse), Elena Caliri (Messina), Lorenzo Campagna (Messina), François de Catalay (Brussel), László Csorba (Budapest), Vincenzo Fera (Messina), Giorgio Forni (Messina), Mauro Geraci (Messina), Giuseppe Giordano (Messina), Teresa Martínez Manzano (Salamanca), Florian Mehlretter (München), Petros Petsimeris (Sorbonne), Johnatan Prag (Oxford), Giuseppe Ucciardello (Messina)

COMITATO DI REDAZIONE

Pierandrea Amato (Messina), Annamaria Anselmo (Messina), Rosalba Arcuri (Messina), Giovanni Barberi Squarotti (Torino), Paolo Guido Bettineschi (Messina), Salvatore Bottari (Messina), Elena Caliri (Messina), Lorenzo Campagna (Messina), Giovanni Cascio (Messina), Emanuele Castelli (Messina), Daniele Eligio Castrizio (Messina), Luciano Catalioto (Messina), Marie-Ange Causarano (Messina), Marco Centorrino (Messina), Giovanna Costanzo (Messina), Valentina Cuccio (Messina), Giovanna D'Amico (Messina), Paola de Capua (Messina), Pasquale De Meo (Messina), Patrizia De Salvo (Messina), Anita Di Stefano (Messina), Carlo Donà (Messina), Rosa Faraone (Messina), Giorgio Forni (Messina), Rita Fulco (Messina), Pierino Gallo (Messina), Fabio Gembillo (Messina), Mauro Geraci (Messina), Maria Laura Giacobello (Messina), Daniela Gionta (Messina), Giuseppe Giordano (Messina), Sandro Gorgone (Messina), Giuliana Gregorio (Messina), Caterina Ingoglia (Messina), Lorenzo Lozzi Gallo (Messina), Caterina Malta (Messina), Paola Megna (Messina), Claudio Meliàdò (Messina), Raphael Merida (Messina), Giovanni Messina (Messina), Marcello Mollica (Messina), Fabrizio Mollo (Messina), Mariangela Monaca (Messina), Marina Montesano (Messina), Marco Onorato (Messina), Francesca Pentassuglio (Messina), Jessica Piccinini (Macerata), Novella Primo (Messina), Mariangela Puglisi (Messina), Antonio Rollo (Napoli), Annunziata Rositani (Messina), Fabio Rossi (Messina), Fabio Ruggiano (Messina), Elena Santagati (Messina), Patrizia Sardina (Palermo), Massimo Scotti (Messina), Salvatore Speciale (Messina), Alessandra Tramontana (Messina), Giuseppe Ucciardello (Messina), Anna Maria Urso (Messina), Susanna Villari (Messina)

COMITATO TECNICO

Nunzio Femminò (Messina-SBA), Dario Orselli (Messina-SBA)

GESTIONE EDITORIALE

Daniela Gionta (Messina), Pasquale De Meo (Messina)

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE

GA Design | Giusy Algeri (Messina) – La Celere di Domenica Maimone (Messina)

Contatto principale: cmalta@unime.it

Sito web: <http://cab.unime.it/journals/index.php/peloro>



SOMMARIO

I

<i>Nota editoriale</i>	3
Intervento di apertura	
CATERINA RESTA, <i>La guerra, la vita la morte</i>	17
Relazioni	
CARLA TULINI, <i>Un 'esercito di terracotta' per le dee: figure di guerrieri dai santuari di Campetti nord e Portonaccio a Veio (RM)</i>	33
SERENA NOCITA, <i>I conflitti della seconda metà del V secolo a.C. e la fondazione di Tyndaris. Nuovi dati dalla ceramica a vernice nera</i>	49
STEFANO PIAZZESE, <i>La formalizzazione del conflitto nel pensiero eschileo</i>	71
ELEONORA CANTATORE, <i>Archeologia del conflitto: dinamiche di incontro e/o scontro tra Greci e non Greci nel territorio di Eloro</i>	85
STEFANIA GOLINO, <i>Manipolazioni di miti e risoluzioni di conflitti: i casi di Sparta e Taranto</i>	101
RAFFAELE RIZZO, <i>Un paesaggio in conflitto. Analisi spaziali per lo studio delle dinamiche di colonizzazione nella Puglia preromana</i>	115
ANTONIO ZANFARDINO, <i>Ovidio, Medea e gli altri barbari: incontri e scontri culturali nel libro III dei Tristia</i>	133
VITTORIA DOZZA, <i>Attribuzioni in conflitto e isopsefia conciliatoria: sui lemmi autoriali degli epigrammi di Leonida di Alessandria</i>	151
GIUSEPPE TROVATO, <i>Come si deve scrivere un commento: precettistica e polemica in un passo di Galeno</i>	165

SOMMARIO

NICOLÒ ANEGG, <i>Comes, corrector e aristocrazia regionale. Il conflitto nella provincia di Cassiodoro</i>	177
LAVINIA FRISONE, <i>Stilicone e la corte di Ravenna: un conflitto culturale?</i>	191
FABIANA ROSACI, <i>Trame politiche o conflitti 'etnici'? Il caso degli Isauri nel V secolo d.C. attraverso una proposta di rilettura della Vita Cononis</i>	205
ANDREA LOSTUMBO, <i>1062-1100: un conflitto tra due papi? Riflessioni metodologiche sulla storia ecclesiastica del secolo XI</i>	217
GIACOMO EVANGELISTI, <i>Christina di Markyate: l'agiografia come standardo</i>	231
MICHAEL BERTINI, <i>L'altro fra noi: incontro e scontro, opposizione e integrazione nelle opere di Giraldo Cambrense</i>	245
GIOVANNI DI BELLA, <i>Realtà latina e mongola in conflitto. L'esperienza odepórica di Guglielmo di Rubruck (1253-1255)</i>	257
GIORGIA PULEIO, <i>Noi e gli altri: guerra, pace, alterità nel Directorium ad passagium faciendum</i>	273
CLAUDIA ERCOLI, <i>«Horrendum scelus, piaculare flagitium in partibus Calabriae». Il caso di Federico, vescovo di Bisignano (XIV secolo)</i>	287
MARIA ROSA G. DE LUCA, <i>Manuel Caleca: il conflitto politico e religioso nelle epistole a Manuele II Paleologo, Demetrio Cidone e Massimo Crisoberga</i>	301
GIUSEPPE ZECCATO, <i>Antinomie dialettiche nel De magnanimitate di Giovanni Pontano</i>	317
ELISA TURRISI, <i>Trarre vantaggio dal conflitto: gli effetti della guerra civile catalana sull'economia siciliana (1462-1472). Appunti per una ricerca</i>	331
ELISA PUPPI, <i>Pietro Zen, patrizio veneziano e turco rinnegato: incontri, scontri e scambi tra Venezia e la Porta</i>	353
ROSARIO CARBONE, <i>«So scudo e lancia adoperare anch'io»: Marfisa donna e cavaliere</i>	363

II

ANTONINO CAMPAGNA, <i>Reciprocità conflittuale. Rileggere i rapporti mediterranei tra asimmetrie e co-dipendenze nella prima età moderna</i>	389
EDOARDO FLAVIO TESOLIN, <i>Tra Serdar Morlacchi e Soprintendenti veneziani. La leadership delle compagnie morlacche durante la Guerra di Candia (1645-1669)</i>	403
LUCA DOMIZIO, <i>Storia militare e microstoria: Torino e Genova nel 1672</i>	423
FRANCESCO BIASI, «Soldat par devoir, nul [...] par métier». <i>Teorie sul conflitto e pratiche di modelli militari nell'Illuminismo euroatlantico</i>	437
BEATRICE MONTI, «Io sono la lotta». <i>Conflitto e ragione nella Scienza della Logica di Hegel</i>	453
UGO MURACA, <i>I Cahiers de doléances nobiliari del 1789: un conflitto elettorale?</i>	467
GIACOMO CARMAGNINI, <i>Tra resistenza e ribellione. I confini normativi del conflitto pubblico nel decennio rivoluzionario</i>	481
FILIPPO VILLARI, <i>Filippo Mazzei e la sua visione della Rivoluzione francese</i>	495
LUCA DI NARDO, <i>Il conflitto come inclinazione intellettuale di Alessandro Manzoni: dalle lettere all'opera letteraria</i>	507
GIORGIO TOSO, <i>Le ripercussioni militari e sociali della guerra d'Indipendenza greca sulla Tunisia (1821-1830)</i>	517
OTTAVIO LOVECE, <i>La struttura del conflitto nello gnoseologismo di John Stuart Mill</i>	531
MARGHERITA PINZANI, 'Perfettibilità' e 'incivilimento' nella «Biblioteca Italiana» e negli «Annali Universali di Statistica». <i>La figura femminile nell'immaginario coevo</i>	547

SOMMARIO

GIUSEPPE FOTI, <i>Il diritto di proprietà nell'era contemporanea: tra la facoltà di disposizione e la facoltà di godimento</i>	559
VINCENZO FERRO, <i>Le radici del 'Politico': Carl Schmitt lettore di Clausewitz</i>	571
ORIANA BELLISSIMO, <i>Nell'Affrica italiana di Ferdinando Martini: «impressioni e ricordi» del conflitto e dell'incontro con l'alterità nella colonizzazione italiana dell'Eritrea</i>	585
ROSITA CASTELLUZZO, <i>Immagini della guerra e della pace nel Pascoli 'libico'. La notte di Natale</i>	597
LINDA CHIAVAROLI, <i>La rappresentazione del lavoro femminile in tempo di guerra: Cordelia e altre voci della saggistica italiana</i>	623
CHIARA VITA, <i>La fantasmagoria della guerra. Walter Benjamin e la Grande Guerra</i>	637
FRANCESCO MANCUSO, <i>Lo studio come categoria del conflitto. Walter Benjamin lettore di Kafka</i>	651
MARCO SPADA, <i>L'emigrazione dei minatori siciliani nella Francia del secondo dopoguerra: tra conquiste sindacali e disagio</i>	661
LORENZO CITTADINI, <i>«Era Spagna anche la zolfara»: lo specchio del viaggio-guerra nell'Antimonio di Leonardo Sciascia</i>	671
EUGENIO ENEA, <i>'Testimoni scomodi'. I missionari comboniani di fronte alla guerra coloniale portoghese</i>	687
MARIANNA LUNARDINI, <i>La questione del confine Etiopia-Somalia e il ruolo dell'Italia durante l'AFIS: un conflitto preannunciato</i>	701
ANTONINO GIANNETTO, <i>Tra conflitto e riconciliazione: l'immagine nel pensiero di Martin Buber</i>	715
EMANUELA GIORGIANNI, <i>Raffaello Franchini e la dialettica della libertà</i>	731
FLAVIANA ASTONE, <i>Disemia siciliana. Le tensioni tra identità locale e sguardo esterno</i>	743
GIUSEPPE RUSSO, <i>Quale pacifismo? Norberto Bobbio e Danilo Zolo a confronto</i>	755

PANTALEONE CONDELLO, <i>La stasis della potenza nel pensiero di Giorgio Agamben</i>	767
UMBERTO SPATICCHIA, <i>Odio digitale: ascesa del conflitto tra uomo e intelligenza artificiale</i>	777
IRENE CALABRÒ, <i>Il conflitto delle immagini. War at a distance (2003) di Harun Farocki</i>	791
ROBERTA PANDOLFINO, <i>La polisemia del conflitto e la ricerca del compromesso: cronache dalla prigione</i>	807
LEONE MICHELINI, «Un racconto di vino e intolleranza». <i>Conflitto, religione e migrazione tra gli studenti indiani di medicina in Armenia</i>	821
FRANCESCA RODOLICO, <i>Le varietà linguistiche della trap italiana: il polylinguaging nei brani musicali di Ghali e Geolier</i>	839
CATERINA MALTA, <i>Conclusioni</i>	851

GIUSEPPE FOTI

IL DIRITTO DI PROPRIETÀ NELL'ERA CONTEMPORANEA:
TRA LA FACOLTÀ DI DISPOSIZIONE
E LA FACOLTÀ DI GODIMENTO

Lo studio del diritto di proprietà postula necessariamente un'analisi del rapporto soggetto-oggetto e della relazione tra forma giuridica e materia economica. La riflessione che segue poggia su due assunti fondamentali: l'individuo moderno interpreta se stesso alla luce del modello antropologico dell'individualismo possessivo¹, tale che la proprietà rivela come estrinsecazione materiale del soggetto, qualitativamente e giuridicamente insussistente se svincolata da esso; tra le funzioni del diritto è compresa la disciplina del comportamento economico del sociale², ossia l'insieme delle condotte dei singoli che partecipano alla vita economica. Tali azioni sono strettamente correlate alla fattispecie astratta della proprietà privata e ai poteri in essa previsti, riassumibili nelle facoltà di disposizione e di godimento.

La contemporaneità è un'epoca di celata tensione tra un ridotto numero di persone, che godono del potere di decisione sui beni (facoltà di disposizione), e la maggior parte della popolazione mondiale, a cui invece è permesso solo farne uso (facoltà di godimento). Allo stesso tempo, il diritto di proprietà sembra riacquistare il medesimo vigore sancito nelle disposizioni delle codificazioni ottocentesche, assurgendo a fondamento di un sistema economico-giuridico che, non più occu-

¹ Tale espressione viene utilizzata per la prima volta da C. B. MACPHERSON, *Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese. La teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke*, Milano 1973.

² L. MENGONI, *Forma giuridica e materia economica*, in *Diritto e valori*, Bologna 1985, 147 sg.

pato a regolamentare i traffici economici, riduce l'intera vita dell'individuo in termini economicistici. La proprietà si afferma come principio ordinatore del tessuto sociale, qualificando le relazioni *intra-* e *inter-soggettive*; allo stesso modo, il diritto non sembra più in grado di conformare l'azione economica.

Lo studio del diritto di proprietà nell'era contemporanea obbliga a volgere lo sguardo indietro, verso la fondazione dei presupposti filosofici e giuridici che segnano il passaggio definitivo dall'ordine medievale a quello moderno. I cambiamenti avvenuti e le differenze tra il primo e il secondo permettono di comprendere la trasformazione nel modo in cui l'essere umano interpreta se stesso e il mondo esteriore.

Il sistema feudale è ordine 'misurato'. Entro la filosofia del cosmo aristotelico-tomista, l'individuo è un elemento dell'insieme, confinato nella staticità e rigidità dello *status*³ a esso predisposto e sovraordinato. In questo contesto, spiritualità e corporeità s'incontrano e s'intrecciano confondendosi ineluttabilmente. Il 'cosmo' esprime il suo primato su individui imperfetti, difesi da comunità giudicate ontologicamente perfettabili, in quanto riconducibili alla compiutezza di Dio. Al di fuori dell'ordine naturale e sociale, l'individuo non può essere pensato e l'ordinamento è limitazione delle potenzialità del singolo. Quest'ultimo può aspirare al bene comune e alla giustizia⁴ solo in quanto rispetti la misura dell'ordine, mentre le sue facoltà tecniche svolgono una funzione complementare, assecondando meramente la funzionalità ontologica dell'armonia divina.

Il 'progetto' moderno, tuttavia, infrange progressivamente l'equilibrio dell'ordine gerarchico feudale, tentando di realizzare⁵: il dominio

³ Si potrebbe più correttamente definire tale condizione individuale, richiamando il filosofo politico Carl Schmitt, come 'contratto di status', il quale «fonda una condizione permanente di vita, che abbraccia la persona nella sua esistenza e la inserisce in un ordinamento generale»: C. SCHMITT, *Dottrina della costituzione*, Milano 1984, 98.

⁴ San Tommaso definisce la *lex* come «un comando della ragione ordinato al bene comune, promulgato da chi è incaricato di una collettività» (ST. THOMAS AQUINAS, *Summa Theologiae*, Prima Secundae, q. 90, art. 4).

⁵ «Considerando poi i desideri e le ambizioni degli uomini, Bacone distingueva tre specie di ambizione, anche se una di esse non è forse degna di questo nome. La prima è quella di coloro che lavorano senza posa per aumentare la loro personale potenza nel-

dell'uomo sulla natura, la liberazione della potenza creatrice dell'individuo. A tal fine, l'essere umano dev'essere concepito come un sostrato a sé (soggetto, *subjectum*).

La modernità si fonda, dunque, sulla soggettività, intesa come l'astrazione del «tipo umano a cui, attraverso una selezione (di motivi) esterna o interna, vengono date le migliori *chances* per diventare predominante»⁶. A questo proposito, il contributo teoretico più notevole è offerto dal contrattualismo seicentesco, il quale sostiene l'idea che l'ordine politico-giuridico non sia naturalmente preordinato, ma vada elaborato alla luce della vera natura dell'individuo⁷. Quest'ultimo, nello stato di natura, irrelato dai propri simili, è guidato dalla ragione verso il riconoscimento dei propri veri interessi, riassumibili nel principio di autoconservazione. Assumendo l'esistenza di una eguaglianza naturale, per cui nessun essere umano è superiore a un altro, ognuno è in costante pericolo in uno stato di perenne precarietà. Lo scopo primario dell'ordinamento giuridico moderno è di assicurare la sicurezza di un sistema di diritti soggettivi scoperti dalla legge razionale e assurti tra gli interessi a 'diritti-pretesa'⁸. Così, lo Stato può essere giustificato razionalmente solo in quanto tuteli tali diritti.

La selezione tra gli interessi opera, tuttavia, necessariamente sulla scorta di un determinato modello antropologico, definito dalla letteratura novecentesca come 'individualismo possessivo' e che si compie esaurientemente nella teoria lockiana⁹. Il soggetto non è ma *ha* le sue

la loro patria: questa è volgare e degenerare. La seconda è quella di coloro che cercano di aumentare la potenza della loro patria nel mondo: questa ha in sé più dignità, ma non minore cupidigia. La terza è quella di coloro che cercano di instaurare ed esaltare la potenza e il dominio dell'uomo stesso, o di tutto il genere umano, sull'universo: quest'ambizione è senza dubbio più sana e più nobile delle due precedenti. Il dominio dell'uomo consiste solo nella conoscenza: l'uomo tanto può quanto sa; nessuna forza può spezzare la catena delle cause naturali; la natura infatti non si vince se non ubbidendole» (FRANCIS BACON, *Scritti filosofici*, a cura di P. ROSSI, Torino 1986, 389).

⁶ M. WEBER, *Il significato dell' 'avalutatività' delle scienze sociologiche e economiche*, in *Il metodo delle scienze storico-sociali*, a cura di P. ROSSI, Torino 1958, 344-45.

⁷ L. STRAUSS, *Che cos'è la filosofia politica? Scritti su Hobbes e altri saggi*, a cura di P. F. TABONI, Urbino 1977.

⁸ W. N. HOHFELD, *Fundamental Legal Conceptions*, New Heaven 1923.

⁹ MACPHERSON, *Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese*, 225-96.

qualità e doti, esercitando su di esse le sue prerogative proprietarie¹⁰. Ogni individuo è libero di essere proprietario formale di determinati diritti, individuati contestualmente come qualità morali e situazioni giuridiche soggettive. Si afferma la concezione volontaristica del diritto¹¹, secondo la quale l'ordinamento giuridico, assicurando eguale libertà formale di scelta, deve limitarsi a prendere atto delle forme esteriori del sistema socioeconomico. L'ordinamento si conforma all'essere umano egoista-proprietario, tale che Smith, un secolo più tardi, potrà affermare che il perseguimento di ciascuno del proprio interesse privato garantisce il benessere di tutti¹². La rivoluzione politica, culturale, economica e sociale è in sintesi la vittoria della società civile sulla politica¹³.

Appare chiara, pertanto, la differenza tra il periodo medievale e moderno. Il sistema olistico in cui il tutto prevale sulla parte viene smantellato; al suo posto, un ordine pensato a partire dall'essere umano e dalla sua interpretazione come individuo possessivo. Il rovesciamento tra la parte e il tutto induce a ritenere che la definizione del sistema politico-giuridico sia contenuta nella descrizione del singolo. La soggettivi-

¹⁰ «Ogni uomo ha la proprietà della sua propria persona: su questo nessuno ha diritto all'infuori di lui. Il lavoro del suo corpo e l'opera delle sue mani, possiamo dire, sono propriamente suoi. Qualunque cosa, allora, egli rimuova dallo stato in cui la natura l'ha prodotta e lasciata, mescola ad essa il proprio lavoro e vi unisce qualcosa che gli è proprio, e con ciò la rende una sua proprietà» (J. LOCKE, *Il Secondo Trattato sul Governo*, trad. it. di A. GIALLUCA, Milano 2021, 97).

¹¹ «A questo modello antropologico corrisponde una concezione volontaristica del diritto, il quale viene fondato non sull'uomo nella sua realtà globale, ma su un soggetto astratto, preso in considerazione dalla giuridicità in quanto ente razionale, dotato di intelletto e volontà» (MENGONI, *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, 125).

¹² A. SMITH, *Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, Torino 1945.

¹³ «Però la realizzazione dell'idealismo dello Stato fu, al tempo stesso, la realizzazione del materialismo della società civile. L'eliminazione del giogo politico fu al tempo stesso l'eliminazione dei legami che tenevano avvinto lo spirito egoista della società civile. L'emancipazione politica fu al tempo stesso l'eliminazione della società civile dalla politica, dalla *parvenza* stessa di un contenuto universale. La società feudale si dissolse nel suo fondamento: l'uomo. Ma l'uomo quale realmente era, in quanto suo fondamento, l'uomo *egoista*» (K. MARX, *Sulla questione ebraica*, Milano 2007, 151-53).

tà come astrazione giuridica, allora, è interposta tra l'individuo e l'ordine politico-giuridico per la realizzazione di tale obiettivo¹⁴.

Il 'progetto' moderno, così come definito, non potrebbe dirsi concluso se all'astrazione del soggetto non seguisse l'astrazione della proprietà¹⁵. Ciò che nel Medioevo dà significato ai rapporti tra gli esseri umani, rilevando in qualità di ente definito dalla sua ontologica utilità, ora deve esprimere la superiorità e il dominio del singolo sul mondo. Dalla teologia francescana al giusnaturalismo inglese seicentesco, pertanto, emerge una nuova idea di proprietà¹⁶, la quale garantisce che la potenza individuale trovi manifestazione concreta nella privata e illimitata disponibilità delle cose oggetto di diritto. Insomma, l'astrazione della proprietà arreca in sé la possibilità giuridica per il soggetto di poter disporre dell'oggetto e alienarlo liberamente all'interno del mercato.

Ciò che formalmente unisce, tuttavia, materialmente separa. Il meccanismo astrattivo cela le differenze sostanziali tra i singoli individui concreti. L'astrazione del diritto di proprietà privata provoca la separazione tra proprietari e non proprietari. Questi ultimi, pur rimanendo formalmente liberi, sono materialmente obbligati ad alienare la propria forza lavoro per poter sopravvivere: le uniche proprietà di cui dispongono sono il proprio corpo e il proprio lavoro. La contraddizione tra libertà e necessità, dunque, si risolve nell'astrazione giuridica creatrice di una società di proprietari formalmente liberi e uguali.

L'albore della modernità dischiude una nuova luce sul valore dell'umanità e contestualmente maschera il 'negativo' dei propri presupposti. Le contraddizioni coagulate nella potenza dominatrice del soggetto astratto, pertanto, si ripercuotono sulla stabilità del contempora-

¹⁴ «Attraverso l'appiattimento dell'*Io sono* sull'*Io penso*, inteso come prospettiva che non può essere contestata dall'esterno in quanto non ammette alcun punto esterno, metafisico o di altro tipo, la teoria liberale ha eliminato la metafisica propria della concezione tomista, sostituendola con un quadro concettuale assunto allo stesso tempo come convenzionale e corrispondente alla razionalità degli individui, e quindi incontestabile» (E. SANTORO, *Autonomia individuale, libertà e diritti. Una critica dell'antropologia liberale*, Pisa 1999, 200).

¹⁵ P. BARCELLONA, *Individualismo proprietario*, Torino 1987, 36-39.

¹⁶ P. GROSSI, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992, 123-89.

neo. La definizione aprioristica dell'individuo, operata tramite la strutturazione del *subjectum*, conduce verso l'alienazione del mondo¹⁷; tutto sembra divenire indiscutibilmente oggetto a disposizione del soggetto, persino se stesso e gli altri individui.

Con l'avvento della società del benessere, l'individuo formalmente eguale, privato della propria specificità¹⁸, finisce per confluire nel corpo amorfo della massa. La vittoria della società civile, anticipata da Marx e ripresa criticamente dall'analisi arendtiana, proietta gli esseri umani in una dimensione atomizzata e massificata – in cui la relazione con l'altro esula dall'incontro delle differenze, ricostituendosi come luogo della necessità e della sopravvivenza comune¹⁹. L'auto-identificazione avviene sulla base di ciò che può essere consumato («consumo, quindi sono»), tale che il principio di uguaglianza formale moderno si risignifichi come omologazione sociale. La proprietà come manifestazione del dominio dell'essere umano sul mondo, caratteristica della classe sociale in ascesa²⁰, assurge definitivamente a principio ordinatore del tessuto sociale. L'altro può essere riconosciuto solo nell'identità del soggetto-ordine-massa e il 'pubblico' è solo l'incontro tra le private esigenze di consumare, ma come afferma Marcuse, «non è libero colui che sce-

¹⁷«Una delle tendenze della filosofia moderna a partire da Cartesio, e forse il suo più originale contributo alla filosofia, è stato un interesse esclusivo per l'io, in quanto distinto dall'anima o dalla persona o dall'uomo in generale, un tentativo di ridurre tutte le esperienze, nei confronti del mondo come di tutti gli altri esseri umani, a esperienze tra l'uomo e se stesso. La grandezza della scoperta di Max Weber sulle origini del capitalismo risiede precisamente nella sua dimostrazione che un'attività enorme, strettamente mondana, è possibile senza che ci si curi affatto o si goda del mondo, un'attività la cui profonda motivazione, al contrario, è la preoccupazione e l'interesse per se stessi. L'alienazione del mondo, quindi, e non l'alienazione di sé, come pensava Marx, è stata la caratteristica distintiva dell'età moderna» (H. ARENDT, *Vita activa*, Milano 2015, 187).

¹⁸ «Il discorso contrattualista delinea uno 'schema fondamentale della struttura della personalità' imperniato sul modello gerarchico-dualistico perché esso permette di rendere la 'soggettiva specificità umana' di ciascun individuo compatibile con le 'proprietà oggettive' dell'ordine liberale» (SANTORO, *Autonomia individuale, libertà e diritti*, 129).

¹⁹ E. PULCINI, *L'individuo senza passioni. Individualismo moderno e perdita del legame sociale*, Torino 2001, 142.

²⁰ Com'è noto, la riflessione filosofica sul soggetto e la sua 'eclissi rappresentativa' rispetto all' 'altro' e alla natura si ritiene abbia svolto una funzione centrale nell'affermazione della classe borghese.

glie quale bene acquistare e a chi rivolgersi per usufruire di un servizio, se questi beni o servizi perpetuano una vita di fatica e di paura» – se, cioè, alimentano l'alienazione²¹. Se ne deduce che la proprietà, che per l'individuo possessivo era sinonimo di libertà, adesso si tramuta in autorità sull'individuo massificato²².

La fabbricazione contestuale dei bisogni e dei beni e la necessaria soddisfazione compulsiva dei primi trovano fondamento nel principio proprietario come regolatore dell'ordine sociale: un ordine che controlla costringendo l'individuo a lavorare per consumare, al fine di farsi riconoscere dall'altro e di riconoscersi nell'altro. Il consumo sembra affermarsi, pertanto, come uno dei dispositivi di potere diretti alla conservazione dell'organizzazione socioeconomica²³, trovando riconoscimento giuridico nella facoltà di godimento sancita dal diritto di proprietà²⁴, nella tutela del libero mercato e nella disciplina dei consumatori.

La crescente produttività economica, tuttavia, consente indiscutibilmente il miglioramento degli *standard* di vita in Occidente. Allo stesso tempo, garantisce il consolidamento delle posizioni di dominio dei gruppi sociali che ne dispongono, incrementando il distacco tra loro e il resto della popolazione mondiale. La concentrazione proprietaria in atto²⁵ può avvenire solo in presenza di condizioni tecniche, politiche e giuridiche favorevoli.

²¹ H. MARCUSE, *L'uomo a una dimensione*, Torino 2020, 22.

²² Uno dei più grandi osservatori delle nascenti democrazie moderne ci avverte del rischio di conformismo legato al principio di uguaglianza formale: «le classi si frequentano di continuo, perché sono gomito a gomito: hanno incessanti contatti e scambi, si imitano, si invidiano; questo suggerisce al popolo un mare d'idee, di nozioni, di desideri, che non avrebbe avuto se i ceti fossero stati fissi e la società immobile. In questi paesi il servitore non si considera mai del tutto estraneo ai piaceri e ai lavori del padrone, il povero a quelli del ricco; l'uomo di campagna si sforza di assomigliare a quello di città e le province alla metropoli» (A. TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, Torino 2010, 527).

²³ Su tale linea direttrice, vd. G. DEBORD, *La società dello spettacolo*, Milano 1997; J. BAUDRILLARD, *La società del consumo*, Bologna 1976.

²⁴ Secondo il classico enunciato giuridico del diritto di proprietà, come si è detto, la facoltà di godimento, affermata sin dall'articolo 544 del *Codice Napoleonico*, consiste proprio nella possibilità di trarre tutte le utilità possibili dal bene materialmente posseduto.

²⁵ *WORLD INEQUALITY REPORT 2022*, reperibile al sito: <https://wir2022.wid.world/> (ultima consultazione: 08/05/2025).

Con la crisi del compromesso socialdemocratico²⁶, la fine degli accordi di Bretton Woods e lo sviluppo tecnologico dei sistemi di comunicazione, i mercati finanziari iniziano a occupare un ruolo centrale nell'economia; la loro deregolamentazione negli anni '80 accelera l'attuale processo di globalizzazione economica²⁷. La finanza, che fino a quel momento ha svolto una funzione ausiliare dei processi produttivi, si emancipa subordinando a sé e al suo auto-svolgimento 'l'economia reale'. Si afferma il capitalismo finanziario, la cui peculiarità rispetto alle forme antecedenti risiede nella prevalente valorizzazione del denaro all'interno del sistema di circolazione: il suo mero trasferimento ingenera un suo aumento. Si tenta, dunque, di aggirare la fase di produzione che permane quale forma di 'soggettivazione' del capitale. L'imperativo è ricavare un profitto maggiore dalla produzione di denaro per mezzo di denaro, in rapporto, pur sempre, alla produzione di denaro per mezzo di merci. L'investimento di denaro diviene allora fattore produttivo di per sé – estrattivo – di valore²⁸. In rapporto al lavoro, il capitalismo, declinato nella sua veste finanziaria, è «accumulazione di diritti, titoli giuridici, sulla produzione futura»²⁹ e non si occupa di estrarre solo valore, ma si presenta contestualmente come 'spossessante'; ciò sta a indicare che il prelevamento del valore avviene attraverso lo 'spossessamento': una coercitiva e psicologicamente violenta imposizione al

²⁶ «I due grandi obiettivi economici dello Stato sociale sono: da una parte la piena occupazione dei fattori produttivi, e dall'altra la estensione di forme di salario indiretto, che sono costituite dai servizi e dai diritti sociali. Questa combinazione di crescita e benessere ha una dimensione politica e sociale 'rappresentata' da quello che viene solitamente chiamato il compromesso socialdemocratico: il movimento operaio rinuncia a mettere in discussione i rapporti di produzione – a mettere cioè in discussione la proprietà privata e il controllo privato del processo di accumulazione – in cambio della garanzia che lo Stato intervenga sul processo redistributivo per assicurare condizioni di vita più egualitarie, la sicurezza e il benessere attraverso i servizi, l'assistenza e anche la difesa dell'occupazione». Ancora, a mettere in crisi lo Stato sociale, come evidenzia Barcellona, sono la «realizzazione dei suoi obiettivi – tesi del 'compimento' – e, insieme, dell'efficacia 'politica' della controffensiva neo-liberale – tesi della sconfitta del movimento operaio e della sinistra» (P. BARCELLONA, *Diritto privato e società moderna*, Napoli 1996, 110-11, 151).

²⁷ M. MAZZUCATO, *Il valore di tutto*, Milano 2018.

²⁸ L. GALLINO, *Finanzcapitalismo*, Torino 2011.

²⁹ K. MARX, *Il Capitale*, trad. it. di R. MEYER, Roma 2010, 1231.

lavoro, che si sostanzia come l'attività tesa a sostenere il debito al consumo³⁰. Il fenomeno dell'indebitamento – a cui l'individuo ricorre per sostenere le proprie spese di consumo – è ciò che mantiene inalterato nella sua forma storicamente determinata il rapporto capitale/lavoro. La proprietà finanziaria, pertanto, si palesa come detentricessa delle condizioni di sviluppo e di emancipazione del sociale. Controllando la maggior parte delle società quotate in borsa e non solo³¹, essa gode delle prerogative proprietarie sulla gestione dei beni, finanche di natura sociale, ad esempio influenzando speculativamente il prezzo delle merci di consumo³². La proprietà finanziaria sembra essere riconducibile all'astrazione giuridica della facoltà di disporre del bene, la quale, in quanto non temperata da istanze perlomeno redistributive, affida il potere d'indirizzo dell'economia globale a pochi individui politicamente irresponsabili. Questi ultimi, infatti, non sono soggetti ad alcun controllo democratico diretto, né dotati di un mandato collettivo, potendo perseguire liberamente il proprio interesse personale.

Il conflitto proprietario contemporaneo sembra, pertanto, riconducibile alla triade individuo-consumo-finanza. Esso è astrattamente rappresentato nei due poteri sanciti dal diritto di proprietà privata, espressione giuridica del rapporto soggetto-oggetto contemporaneo. Non riuscendo a vincolare i due analizzati fenomeni proprietari, il consumo e la finanza, il diritto, dunque, diviene «mero epifenomeno³³». Ciò permette l'estensione illimitata della libertà economica del soggetto, la cui

³⁰ L'utilizzo di una carta di credito o di debito opera nel processo di creazione del denaro. In tal senso, vd. M. MAZZUCCATO, *Il valore di tutto*.

³¹ Secondo Gallino, gli enti che compongono il capitalismo finanziario sono 'il sistema bancocentrico', la c.d. *shadow banking* e gli investitori istituzionali: GALLINO, *Finanzcapitalismo*.

³² A. VOLPI, *Prezzi alle stelle. Non è inflazione, è speculazione*, Bari - Roma 2023.

³³ «La forma giuridica è impotente a dominare la materia economica quando si svolge esclusivamente nella concessione di diritti soggettivi, riducendo l'idea del dovere giuridico a quella di semplice limite o misura della libertà individuale e così rinunciando a introdurre il dovere nell'intima struttura dell'agire libero. Il diritto soggettivo diventa forma costante di una funzione variabile, le cui esplicazioni sfuggono al controllo dell'ordine giuridico: diventa insomma, secondo il rovesciamento del rapporto operato dall'analisi marxista, mero epifenomeno dell'economia, forma formata anziché forma formante» (MENGONI, *Forma economica e materia giuridica*, 151).

manifestazione concreta dipende dal tipo di bene oggetto del diritto di proprietà (indicativamente, il bene di consumo o lo strumento finanziario), che determina la rilevanza di una o dell'altra facoltà. Così, la facoltà di godimento si risolve nella mera ripetizione del meccanismo consumistico, assumendo per l'individuo nella massa la forma di un'apparente libertà, mentre la facoltà di disposizione è espressione del potere sul tessuto socioeconomico detenuto da un esiguo numero di individui, in grado di influenzare gli indirizzi economico-politici nazionali e sovranazionali.

La disciplina del comportamento economico del sociale è una funzione fondamentale del diritto. Nel momento in cui il diritto non contempla un dovere giuridico insito nella struttura dell'agire libero (*rectius*: non informa il diritto di proprietà a ragioni di giustizia), esso si riduce a mera forma della materia economica, che, non più ristretta entro i confini statali, reitera le sue condizioni strutturalmente ambigue e diseguali e ostacola lo sviluppo di qualsiasi visione critica collettiva che si ponga al di fuori del campo delle possibilità predeterminate.

Il contributo indaga il diritto di proprietà nell'era contemporanea, analizzando la tensione tra la facoltà di disporre dei beni e quella di goderne. Partendo dal modello antropologico dell' 'individualismo possessivo', l'autore riflette sul tessuto socioeconomico contemporaneo, delineando il ruolo assunto dal diritto di proprietà e dai poteri che ne scaturiscono nella definizione materiale del rapporto tra il soggetto e l'oggetto disponibile e 'consumabile'. Sin dall'età moderna, l'astrazione di tale diritto, difatti, contribuisce alla separazione tra proprietari e non proprietari. Allo stesso modo, nel contemporaneo, permane una netta differenziazione tra coloro che detengono il potere economico e la massa, persuasa dal dispositivo consumistico. La finanziarizzazione dell'economia ha ulteriormente accentuato questo squilibrio, concentrando la ricchezza nelle mani di pochi. Entro tale contesto, il diritto di proprietà sembra, dunque, attribuire piena libertà economica individuale, ma fallisce nel disciplinare il comportamento economico del sociale in modo equo, assicurando che si perpetuino le disuguaglianze nazionali e globali e si limiti la possibilità di una critica collettiva al sistema attuale.

The paper investigates property law in contemporary age, analysing the tension between the power to dispose of property and the power to use it. Starting from the anthropological model of 'possessive individualism', the author reflects on the contemporary socio-economic structure, outlining the role assumed by the right to property and the powers deriving from it in the material definition of the relationship between the subject and the available and 'consumable' object. Since the modern age, the abstraction of this right, in fact, contributes to the separation between owners and non-owners, creating a society with just an appearance of equality. In contemporary times, a clear differentiation remains between those who hold economic power and the masses, persuaded by the consumerist system. The financialisation of the economy has further accentuated this imbalance, concentrating wealth in the hands of a few. Property law thus seems to confer full individual economic freedom, but fails to regulate the economic behaviour of the social in an equal manner; ensuring the perpetuation of national and global inequalities and limiting the possibility of collective criticism of the current system.

Articolo presentato nell'aprile 2025. Pubblicato online a dicembre 2025.

© 2025 dall'autore/i; licenziatario Peloro. Rivista del dottorato in scienze umanistiche, Messina, Italia

Questo articolo è un articolo ad accesso aperto, distribuito con licenza Creative

Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0

Peloro. Rivista del dottorato in scienze umanistiche, Anno X, 2 - 2025

DOI: 10.13129/2499-8923/2025/2/5161

